




COMUNE DI SCIARA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

**DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

*** POLIZIA MUNICIPALE ***
*** POLIZIA MUNICIPALE ***
COMANDO



REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE
Desktop|TERESA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disciplina per l'esercizio dell'attività del Commercio su Aree Pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di SCIARA è disciplinato dalla L.R. 1 marzo 1995, N°18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche", dalla L.R. 8 gennaio 1996, N°2, <<Disposizioni interpretative e modifiche della L. 1 marzo 1995, N°18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche">> e dal presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale in materia di commercio su aree pubbliche L. 28 marzo 1991, N°112, e s.m. ed int. e del suo Regolamento di esecuzione.
3. Restano esclusi dalla presente disciplina, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, i venditori di prodotti propri agricoli di cui alla L. 9 febbraio 1963, N°59 e s.m. ed int..

Art. 2

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione, per un periodo di dieci anni, per essere utilizzato quotidianamente, dagli stessi soggetti, durante la settimana.
 - b) su aree date in concessione, per un periodo di dieci anni, per essere utilizzato per un giorno o più la settimana.
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Art. 3

Individuazione delle aree da dare in concessione

1. Sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 lett. a) del presente Regolamento si individuano le aree previste nell'allegato A che è parte integrante del Regolamento.
2. Le aree da destinare allo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 lett.b) del Regolamento, sono prioritariamente quelle previste per il mercatino quindicinale di cui al successivo art.9 e comunque quelle individuate nell'allegato B che è parte integrante del Regolamento.
3. Il Comandante della Polizia Municipale rilascia, su comunicazione degli interessati, i Nulla Osta previsti dall'art.3 comma 4 della L.R. 18/95 come modificato dall'art.1 della L.R. 2/96, rientrando nella previsione dell'art.19 della L. 7 agosto 1990, N°241, così come recito dall'art.22 della L.r. 30/4/1991, N°10.
4. Nel N.O. di cui al precedente comma, la cui validità è annuale soggetta a rinnovo, sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche determinate ai sensi dell'art.4 del Regolamento.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono individuate le aree da destinare al commercio "stagionale" su aree pubbliche previste nell'allegato C che è parte integrante del Regolamento.
6. Nell'ambito delle aree di cui al comma 2 sono previsti gli spazi da destinare ai "produttori diretti".

Art.4
Limiti e divieti

1. Il Sindaco determina le aree dove per motivi di Pubblico Interesse o per motivi Igienico Sanitari è vietato il commercio su aree pubbliche. Dette aree devono essere comunicate ai soggetti interessati e cioè ai titolari di autorizzazione ex art.2 comma 1 lett. c) rilasciata dal Comune e ai titolari di N.O. rilasciato ex art.3 comma 3 del Regolamento.
2. Non è consentito inserire limiti o divieti tendenti a favorire altre forme di commercio.

Art.5
Pubblicità aree disponibili

1. Le aree previste dall'art.3, non assegnate o rese disponibili, sono rese note al pubblico mediante pubblicazione dei provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ex art.8 comma 5 della L.R. 18/95 e s.m. ed int..

Art.6
Rilascio delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 lett. a) e b) del Regolamento sono rilasciate dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.7 della L.R. 18/95. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche indicate nella richiesta.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 lett. c) del Regolamento è rilasciata dal Sindaco.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2 comma 1 lett. a) e b) individuate dall'art.3 comma 5 del Regolamento, sono rilasciate dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art.7 comma 1 della L.R. 18/95.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2 abilitano anche alla somministrazione dei prodotti in caso di soggetto iscritto al R.E.C. anche per la somministrazione.
5. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche o a Società di persone regolarmente costituite.

Art.7
Procedure di rilascio e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui sia disponibile il posteggio richiesto o altro il più possibile simile. La similitudine del posteggio è determinata dal fatto che le aree si trovano nella stessa zona commerciale e la scelta viene effettuata dal Sindaco in contraddittorio col richiedente.
2. L'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1, può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del Comune.
3. L'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 2, può essere rilasciata per un solo posteggio nell'ambito del mercato o fiera.
4. In occasione di fiere-mercato o sagre, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee che hanno la durata della manifestazione.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1965 N°15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente fornisce prova di essere iscritto

al R.E.C. indicando la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto, il numero di iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali è iscritto.

6. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano. Per le domande aventi la stessa data di presentazione si terrà conto, nel definire le priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
7. Il termine fissato per la definizione del procedimento è di 90 (novanta) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, se il posteggio richiesto è disponibile, sarà automaticamente assegnato al richiedente. Allo stesso modo risulterà rilasciata l'autorizzazione di tipo c).
8. Il Sindaco dispone la revoca delle autorizzazioni rilasciate, nei casi previsti.

Art.9

Mercatino quindicinale

1. E' istituito un mercatino a cadenza quindicinale che si svolge nella giornata di *VENERDI'*.
2. Il mercatino ha sede nella Via Croce/Camarda ed è costituito da N°25 posteggi.
3. Qualora il mercatino ricada in giorni festivi o nei casi di deroghe straordinarie decise per il commercio in sede fissa, il Sindaco può anticipare la giornata di mercato o determinare giornate straordinarie di mercato. Durante l'anno non possono essere concesse più di due deroghe straordinarie.
4. L'orario di vendita del mercato è fissato dal Sindaco ai sensi dell'art.10 della L.r. 18/95 e comunque non potrà superare la mezza giornata. L'operatore può iniziare le operazioni di montaggio del banco di vendita un'ora prima dell'orario di apertura e deve concludere le operazioni di chiusura, compresa la pulizia del posteggio non oltre un'ora e trenta minuti dalla chiusura della vendita.
5. Il posteggio che risultasse libero all'inizio delle operazioni di vendita sarà sorteggiato, alla presenza della commissione di mercato di cui al successivo art.11 e del Segretario Comunale o di suo delegato permanente appartenente al Servizio di Polizia Municipale, tra gli operatori presenti.

Art. 10

Commissione di mercato

1. Presso il mercato è istituita una Commissione composta da un rappresentante del Comune nominato dal Sindaco, da quattro rappresentanti degli operatori del mercato eletti su lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco che dispone quanto necessario per il buon funzionamento della stessa Commissione.
2. Della Commissione fa parte un rappresentante del commercio in sede fissa che è votato dagli operatori del mercato. All'elezione possono candidarsi gli operatori del commercio fisso che volessero fare parte della commissione.
3. Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione. Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà fra rappresentanti del commercio fisso designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.
4. La commissione vigila sul buon funzionamento del mercato ed assolve ai compiti conferitigli dalle norme e resta in carica due anni.
5. La commissione, dato il carattere altamente operativo, delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli stessi.

Art.11

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno del mercato, avviene contestualmente, nell'ordine, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.6 comma 1.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati dal Sindaco per un periodo massimo di un mese.
3. I posteggi temporaneamente vacanti sono assegnati prioritariamente ai possessori di autorizzazione di tipo c) residenti nel Comune.

Art.12

Trasferimento del mercato

1. Il trasferimento del mercato è deliberato, solo per motivi di pubblico interesse, dal Consiglio Comunale sentito il parere della commissione comunale e della commissione di mercato. Del trasferimento va data notizia mediante affissione di avvisi all'interno del mercato almeno due quindicine prima della data di trasferimento.

Art.13

Revoca posteggi

1. Il Sindaco può revocare il posteggio per motivi di pubblico interesse. Nel caso citato l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più possibile simile a quello revocato.
2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore, senza giustificato motivo, si assenti, durante l'anno solare, per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste.
3. Il Sindaco revoca la concessione del posteggio nei casi in cui, nonostante diffida scritta, l'operatore si ostini a non lasciare pulita l'area concessagli.

Art.14

Subingresso

1. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione comporta il trasferimento del posteggio e di eventuali diritti maturati dal dante causa.
2. Neanche nei casi previsti dal precedente comma è possibile per un operatore avere più di un'autorizzazione dello stesso tipo nell'ambito del Comune.
3. Il divieto di avere più di un posteggio nello stesso mercato non si applica a chi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento era già in possesso di più posteggi e alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio operanti nello stesso mercato.

Art. 15
Tempi e distanze di sosta

1. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che svolgono la loro attività in forma itinerante non possono sostare più di trenta minuti e tra una sosta e l'altra devono compiere almeno 50 metri.

Art. 16
Altre norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti nel tempo ed in materia.

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal £.100.000 a £. 1.000.000 ove non ricorrano le ipotesi espressamente sanzionate dall'art.20 della L.r. 18/95 così come modificato ed integrato dall'art.15 della L.r. 2/1996.

Art.18
Norme transitorie

1. Ai fini della determinazione delle aree da regolarizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della L.R. 18/95 si stabilisce che saranno regolarizzate le aree dove gli operatori hanno operato con il consenso dell'Amministrazione.
2. Le aree interessate sono le seguenti : C.so Umberto I civico 155 e Via Croce/Camarda.
3. Le autorizzazioni corrispondenti alle aree previste al precedente comma saranno assegnate con priorità assoluta a quegli operatori che vi abbiano svolto attività.
4. Per l'applicazione del precedente comma va presentata istanza con le modalità contenute nei precedenti articoli, con l'esatta indicazione del posteggio occupato ed integrata con la seguente documentazione:
 - copia ricevute pagamento tassa occupazione spazi e/o copia autorizzazione.

Art. 19
Norme finali

1. Il presente regolamento sarà adeguato alle direttive emanate, anche susseguentemente alla sua adozione, dall'Assessorato Regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. Il presente regolamento è sottoposto all'esame preventivo di legittimità della Sezione Centrale del CO.RE.CO. ex art. 15 e 17 della L.R. 3 dicembre 1991 N°44.

* * *

Approvato con Atto del CC N°99 del 16/12/1997
Esecutivo 19/2/1998

Notificato Ass.to Reg.le Coop Comm Art e Pesca PA il 22/2/2007

Allegati A – B e C sono disponibili presso :
il IV Settore PM e AP – SCIARA, Via Caserma,9.